



Comune di Lavis
PROVINCIA DI
TRENTO

REGOLAMENTI COMUNALI

Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I.

N. Adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 78 del 28/10/1998

Modificato con deliberazioni del Consiglio comunale:

- n. 4 del 04/02/1999 (agli artt. 3 e 7)*
- n. 12 del 24/02/2000 (agli artt. 4 e 15)*
- n. 77 del 28/09/2000 (agli artt. 9, 10 e 12)*
- n. 93 del 27/10/2000 (all'art. 10)*
- n. 14 del 28/02/2001 (agli artt. 3, 12 bis, 15)*
- n. 82 del 14/12/2001 (agli artt. 9, 10, 11, 12 e 12 bis)*
- n. 28 del 30/04/2003 (all'art.3)*
- n. 63 del 10/09/2004 (artt 10 e 12)*
- n. 31 del 28/04/2005 (all'art.3)*
- n. 22 del 20/04/2007 (all'art.3)*
- n. 30 del 23/04/2008(all'art.3)*
- n. 70 del 30/10/2008(agli artt. 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 17)*
- n. 32 del 29/04/2009 (all'art. 3)*
- n. 78 del 10/12/2009 (all'art. 7)*
- n. 17 del 18/03/2010 (all'art. 7)*
- n. 72 del 12/11/2010 (all'art. 7)*
- n. 30 del 28/04/2011 (all'art. 3)*



TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili nel Comune di LAVIS nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 52 e 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e da ogni altra disposizione normativa.

ART. 2

Determinazione delle aliquote e delle detrazioni d'imposta

Le aliquote e le detrazioni d'imposta sono approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione adottata ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento.

ART. 3

Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione, come stabilito nel comma 5 dell'art. 5 del D.Lgs. 504/92, nell'intento di ridurre l'insorgenza di contenzioso *il Consiglio Comunale* fissa, ai sensi del comma 1, lettera g) dell'art. 59 del D.Lgs. 446/97, i valori da utilizzare ai fini del potere di accertamento.

Allo scopo di determinare i valori di cui al comma 1 *il Consiglio Comunale* deve tenere in considerazione la destinazione urbanistica, gli indici di edificabilità, gli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione ed i prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

Detti valori hanno effetto per l'anno di imposta in corso alla data di adozione del provvedimento stesso e, qualora non si deliberi diversamente, valgono anche per gli anni successivi.

I valori di cui al comma 1 e *la relativa zonizzazione* possono essere aggiornati annualmente entro il mese di aprile con deliberazione del *Consiglio Comunale* sulla base:

- a) dei criteri contenuti nel comma 2 del presente articolo;
- b) dell'indice dei prezzi a cura del Servizio Statistica della Provincia Autonoma di Trento;
- c) delle variazioni dei costi e della manodopera relativi all'edilizia a cura della Camera Commercio I. A. A. di Trento.



Per l'anno 2011 e fino a nuova modifica, si propone la seguente zonizzazione e i relativi valori:

ZONIZZAZIONE E VALORE AREE FABBRICABILI I.C.I. ANNO 2011 ai fini dell'accertamento	
LOTTE DI COMPLETAMENTO	VALORE in Euro
per i lotti situati nel centro abitato di Lavis	Euro 450,00 /mq
per i lotti situati nel centro abitato di Pressano	Euro 380,00/mq
per i lotti situati nei centri abitati delle altre Frazioni	Euro 300,00 /mq
<p>La valutazione dipende dalle norme urbanistiche relative alle singole particelle fondiario utilizzabili come lotti di completamento (numero edifici edificabili per lotto, superficie potenziale, numero dei piani dell'edificio, posizione, ecc). Il criterio base si fonda sui valori FIMA (Associazione delle Agenzie Immobiliari) degli edifici residenziali (valore unitario commerciale di Euro 2500/mq) ed agli indici di incidenza del valore del terreno sul valore complessivo dell'edificio, così come ricavati dalle tabelle provinciali in materia di espropri e che variano tra un massimo di 0,22 per la zona collinare di Lavis ed un minimo di 0,12 per le zone più marginali.</p>	

AREE RESIDENZIALI DI PROGETTO	VALORE in Euro/MQ
Aree residenziali RP4 e RP5	270,00
Area residenziale RP2 e relative aree commerciali integrate	400,00
Area residenziale RP3 art. 38 N.A. PRG	400,00
Area residenziale RP1 art. 38 N.A. PRG	450,00
Area residenziale RP6 art.38 N.A. PRG	450,00

AREE COMMERCIALI INTEGRATE ART. 42 bis N.T.E.	VALORE in Euro/MQ
Sono aree miste riservate allo svolgimento di attività commerciali al dettaglio anche di grandi strutture di vendita compresi i centri commerciali AREE POSIZIONATE IN LOC. SORNELLO PA1, LOC. MASERE PA2	300,00



AREE PRODUTTIVE SETT. SECONDARIO (INDUSTR./ARTIG.)	VALORE in Euro/MQ
-LOC."GIARONI " -AREA OVEST AREE LIBERE CON SUPERFICIE ALMENO PARI AL LOTTO MINIMO (2.000 mq)	250,00

AREE PRODUTTIVE E COMMERCIALI DI LIVELLO LOCALE	VALORE Euro al MQ
AREE POSIZIONATE IN: VIA NAZIONALE, VIA FILOS, VIA STAZIONE, VIA DON GUETTI, AREA CANTINA SOCIALE, VIA BOLZANO (EX MONTECORONA). AREE con destinazione speciale oltre l'autostrada e lungo Via Paganella Valore da considerare 50% AREE LIBERE CON SUPERFICIE PARI ALMENO AL LOTTO MINIMO (1.200 1000 mq)	300,00

AREE ALBERGHIERE	VALORE Euro al MQ
	350,00

AREE DIREZIONALI E COMMERCIALI	VALORE Euro al MQ
AREE POSIZIONATE IN VIA NAZIONALE EX GRUNDIG, VIA NAZIONALE, VIA PAGANELLA, ANGOLO VIA MULINI, ANGOLO VIA CLEMENTI, ANGOLO VIA CEMBRA, VIA NAZIONALE, PRESSANO.	300,00

AREE AL SERVIZIO DELLA VIABILITA'	VALORE Euro al MQ
	100,00

AREE EDIFICABILI SOGGETTE AD ESPROPRIO PER PUBBLICA UTILITA'	VALORE Euro al MQ
* IL VALORE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI DI QUALSIASI TIPO <u>AD ESCLUSIONE DI QUELLE RESIDENZIALI</u>) LA CUI EDIFICAZIONE E'SUBORDINATA ALL'ADOZIONE DI PIANI ATTUATIVI E/O PIANI GUIDA, DEVE ESSERE RIDOTTO DEL 25% FINO ALL'APPROVAZIONE DEI PIANI STESSI INDIPENDENTEMENTE DALLA DIMENSIONE DEL LOTTO. * IL VALORE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI (<u>AD ESCLUSIONE DI QUELLE RESIDENZIALI</u>) CON SUPERFICIE INFERIORE AL LOTTO MINIMO E' RIDOTTO AL 50% 60% ED E' CONSIDERATO NULLO, PER MARGINALITA', QUALORA LE SUDETTE AREE NON RAGGIUNGANO ALMENO LA SUPERFICIE MINIMA DI 300 MQ MQ 150.	100,00



* PER LE AREE RESIDENZIALI, QUALORA IL LOTTO RISULTI FORMATO DA UNA O PIU' PARTICELLE A CUI FANNO RIFERIMENTO DIVERSI PROPRIETARI, IL VALORE IMPONIBILE E' PROPORZIONALMENTE SUDDIVISO TRA I MEDESIMI PROPRIETARI	
AI FINI DELL'ATTIVITA'DI ACCERTAMENTO E' CONSIDERATA IDONEA UNA PERCENTUALE DI SCOSTAMENTO MAX. DEL 20% RISPETTO VALORI TABELLARI SOPRA INDICATI.	
INCIDENZA DEL VALORE DELLE AREE (Commissione Provinciale per gli espropri) per il territorio comunale di LAVIS	
Centro 0,20 Collina 0,22 Pressano (centro abitato) 0,17 Sorni 0,15 Altre Frazioni 0,12	

TITOLO II

ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI

ART. 4

Esenzioni

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 del D. Lgs. 504/92 e dell'art. 59 comma 1, lett. b) del D. Lgs. 446/97, si considerano esenti gli immobili posseduti dallo Stato, delle Regioni, dalle Province, dagli altri Comuni, dalle Comunità montane, dai Consorzi fra detti Enti e dalle Aziende Unità Sanitarie Locali, non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

Ai sensi dell'art. 21 del D.L. 460/97 si considerano esenti gli immobili posseduti ed utilizzati direttamente per le proprie finalità dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) iscritte negli appositi albi.

Ai sensi del comma 1 lettera c), dell'art. 59 del D.Lgs. 446/97, si stabilisce che l'esenzione dall'I.C.I., prevista all'art. 7 comma 1 lettera i) del D.Lgs. 504/92, concernente gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 73 comma 1 lettera c) del Testo Unico delle Imposte sui redditi (Enti non commerciali), approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, compete esclusivamente per i fabbricati a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente utilizzatore.

Ai sensi dell'art. 1 del D.L. 27/05/2008, n. 93, l'unità immobiliare adibita a abitazione principale dal soggetto passivo è esente ad esclusione delle unità immobiliari classificate in categoria catastale A1 e A8. Alle abitazioni classificate in categoria A1 e A8 adibite ad abitazione principale è applicata l'aliquota ordinaria e la detrazione prevista per le stesse ”

Ai sensi della Legge 27/12/2006, n. 296, è esente la casa coniugale del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non ne risulti assegnatario, a condizione che questi non sia proprietario (o titolare di altro diritto reale) su un'altra abitazione situata nello stesso comune in cui è ubicata la casa coniugale.



ART. 5

Aree fabbricabili utilizzate per attività agro silvo pastorali

Sono considerati terreni agricoli e quindi esenti dall'imposta ai sensi della lettera h) dell'art. 7 del D.Lgs. 504/1992 (terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della Legge 984/77 e L.P. 15/93) le aree fabbricabili possedute e condotte da coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale se si verificano le seguenti condizioni:

1. sui terreni persiste l'utilizzazione agro silvo pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali;
2. il possessore dei terreni deve essere coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale, iscritto negli appositi elenchi comunali previsti dall'art. 11 della Legge 9/63, ex SCAU ora INPS - sezione Previdenza Agricola -, con obbligo di assicurazioni per invalidità, vecchiaia e malattia;

L'esenzione decade con il cessare di una qualsiasi delle condizioni sopra richiamate.

ART. 6

Estensione delle agevolazioni alle pertinenze delle abitazioni principali

Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 446/97, le cantine, i box, i garage, i posti macchina coperti e scoperti ecc. che costituiscono pertinenza dell'abitazione principale usufruiscono dell'aliquota prevista per la stessa. Alla pertinenza si applica la detrazione solo per la quota eventualmente non già assorbita dall'abitazione principale.

Sono considerate pertinenze le unità immobiliari (ad. es. cantine, box, posti macchina coperti e scoperti) classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale, anche non appartenenti allo stesso fabbricato. Nel caso che all'abitazione principale siano asservite più pertinenze, il beneficio del presente articolo è esteso ad un'unica unità immobiliare di pertinenza.

Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate ad ogni altro effetto stabilito dal D.Lgs. 504/92 ivi compresa la determinazione per ciascuna di esse del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo.

ART. 7

Assimilazioni ad abitazione principale

Ai sensi degli artt. 52 e 59, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 446/97, le abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari, parenti fino al secondo grado, sono equiparate alle abitazioni principali se nelle stesse il familiare ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente purché la concessione in uso risulti da atto di comodato gratuito regolarmente registrato

Ai sensi dell'art. 3, comma 56, della L. 662/96, sono considerate abitazioni principali le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, si considera direttamente adibita ad abitazione principale con l'applicazione della detrazione e dell'eventuale aliquota agevolata l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata."

Nei casi di cui ai precedenti commi si applicano le disposizioni di cui all'art. 6.



ART. 8

Riduzione dell'imposta per i fabbricati inagibili o inabitabili

Ai sensi del comma 1, lettera h) dell'art. 59 del D.Lgs. 446/97, si dispone che le caratteristiche di inagibilità o inabitabilità del fabbricato oggetto di imposta ai fini della fruizione della riduzione di cui al comma 1, dell'art. 8 del D. Lgs. 504/92, come sostituito dall'art. 3, comma 55 della Legge 662/96, in base alle vigenti norme edilizie del Comune sono identificate come di seguito.

L'inagibilità o inabitabilità deve consistere nel degrado fisico sopravvenuto, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera h) l'inagibilità o inabitabilità degli immobili può essere dichiarata se viene accertata la concomitanza delle seguenti condizioni:

1. gravi carenze statiche ove si accerti la presenza di gravi lesioni statiche delle strutture verticali (pilastri o murature perimetrali) e/o orizzontali (solai) ovvero delle scale o del tetto, con pericolo potenziale di crollo dell'edificio o di parte di esso anche per cause esterne concomitanti;
2. gravi carenze igienico sanitarie. Tale requisito non ricorre se per l'eliminazione delle carenze igienico sanitarie comunque rilevabili è sufficiente un intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria così come definito dalla normativa vigente in materia urbanistico – edilizia (art. 77 della L.P. 22/91).

L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata:

- a) mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del proprietario;
- b) da parte del contribuente mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 nella quale si dichiara:
 - ~ che l'immobile è inagibile o inabitabile;
 - ~ che l'immobile non è di fatto utilizzato.

La riduzione dell'imposta nella misura del 50% si applica dalla data del rilascio della certificazione da parte dell'Ufficio tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al Comune dell'autocertificazione di cui sopra.

In ogni caso il richiedente deve comunicare al Comune, con i termini e le modalità di cui all'art. 9 la cessata situazione di inagibilità o inabitabilità.

Il Comune si riserva di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente.

Le condizioni di inagibilità o inabitabilità di cui al presente articolo cessano comunque dalla data dell'inizio dei lavori di risanamento edilizio.

TITOLO III DENUNCE, VERSAMENTI, ACCERTAMENTO, CONTROLLI E RIMBORSI

ART. 9

Denunce e comunicazioni

A partire dall'anno d'imposta 2008 ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs n. 446/97, è abrogato l'obbligo di presentare dichiarazioni e/o comunicazioni in materia di ICI. Qualora il contribuente voglia rappresentare situazioni di esenzioni/agevolazioni non conoscibili dal Ufficio Tributi, può presentare apposita segnalazione.



ART. 10

Modalità di versamento

L'imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo.

*L'imposta annualmente dovuta deve essere versata entro il **20 dicembre** di ciascun periodo d'imposta. E' facoltà del contribuente provvedere in un'unica soluzione ovvero a mezzo di più acconti da effettuarsi nei tempi (comunque entro il 20 dicembre) ritenuti più opportuni dal contribuente stesso.*

Ai sensi degli artt. 52 e 59, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 446/97, si considerano regolari i versamenti effettuati da un contitolare, nudo proprietario o titolare di un diritto reale di godimento anche per conto degli altri purché l'imposta sia stata completamente assolta per l'anno di riferimento, sia individuato da parte del soggetto passivo, anche su istanza del Comune, l'immobile a cui i versamenti si riferiscono e siano precisati i nominativi dei soggetti passivi. In tal caso i diritti di regresso del soggetto che ha versato rimangono impregiudicati nei confronti dei soggetti passivi.

“I versamenti d'imposta devono essere effettuati tramite il concessionario, l'Agenzia delle Entrate e/o con altre modalità stabilite dal comune.”

Ai sensi dell'art. 17, comma 88, della L. 127/97 i versamenti d'imposta non devono essere eseguiti quando l'importo annuo complessivo risulta inferiore a € 26. *Qualora, per errore, il versamento venga eseguito, non verrà rimborsato.* Tale disposto si applica fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art. 16 della L. 146/98.

ART. 11

Differimento dei termini e versamenti rateali dell'imposta

Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera o) del D.Lgs. 446/97:

- a) i termini di pagamento dell'imposta da parte degli eredi sono differiti di 6 mesi nel caso di decesso del soggetto passivo d'imposta.

Quindi *il termine scade:*

entro il 20 dicembre dell'anno d'imposta qualora il decesso sia avvenuto nel primo semestre dell'anno di imposizione;

entro il 30 giugno dell'anno successivo qualora il decesso sia avvenuto nel secondo semestre dell'anno di imposizione;

- b) la Giunta Comunale, può stabilire il differimento di sei mesi del pagamento di una rata (o dell'unica soluzione di pagamento) I.C.I. in scadenza nel caso di calamità naturali di grave entità;

ART. 12

Accertamenti

Sono eliminate le operazioni di accertamento qualora dal controllo si rilevino errori od omissioni non incidenti sull'ammontare dell'imposta ovvero incidenti per importi inferiori a € 26

Qualora dalle attività di controllo emergano fabbricati non accatastati per i quali era dovuta l'imposta fin dalla loro costruzione, in deroga a tutte le altre norme e secondo le prescrizioni di cui ai commi 336 e 337 dell'art. 1 della Legge 311/2004 è possibile procedere nei limiti della prescrizione civilistica ordinaria una volta dimostrata la data di avvenuta edificazione.

Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera l), punto 3, del D.Lgs. 446/97, il termine per la notifica dell'avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento è fissato al 31 dicembre del



quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione. L'avviso di accertamento può essere notificato anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera m) del D.Lgs. 446/97 si applica, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione previsto dal D.Lgs. 218/97. L'accertamento può essere quindi definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento comunale.

“Il termine per l'effettuazione del ravvedimento operoso di cui all'art. 13, comma 1, lett. b) del D.Lgs 472/97 è di un anno dall'omissione o dall'errore riferito al termine ordinario di pagamento.”

ART. 12 bis

Rateizzazioni delle somme richieste in sede di liquidazione/accertamento

Il contribuente che non ricorre contro gli atti impositivi del comune può chiedere con apposita istanza la rateizzazione del debito tributario qualora il totale della

somma dovuta superi l'importo di € 1.000.

Nel caso in cui l'importo sia superiore a € 5.000, il contribuente è tenuto a costituire apposita garanzia con le modalità di cui all'art. 38 bis del Dpr. 633/72 (titoli di Stato, titoli garantiti dallo Stato, fidejussioni bancarie o polizza assicurativa fidejussoria).

La rateizzazione è disciplinata dalle seguenti regole:

- Periodo massimo: 1 anno decorrente dalla data di scadenza del versamento dovuto in base al provvedimento impositivo;
- Numero massimo delle rate: 4;
- Versamento della prima rata entro la scadenza indicata nell'atto impositivo;
- Applicazione, sulle somme delle rate successive dovute, dell'interesse moratorio ragguagliato al vigente tasso legale.

L'istanza è valutata e accolta, ove ricorrano i presupposti del presente articolo, dal Funzionario responsabile del Tributo, che contestualmente ridetermina gli importi dovuti.

Il provvedimento del Funzionario responsabile viene sottoscritto per accettazione dal contribuente.

Il mancato pagamento anche di una sola delle rate alla scadenza fissata, comporta l'obbligo di provvedere al versamento immediato dell'intero debito residuo.

ART. 13

Attività di controllo

Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera l), punto 5, del D.Lgs. 446/97, il Funzionario responsabile del tributo cura il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi che possono essere utili per la lotta all'evasione proponendo alla Giunta Comunale, al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma precedente, tutte le possibili azioni da intraprendere.

Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera p) del D.Lgs. 446/97, una percentuale non inferiore al 5% delle somme derivanti dall'attività di controllo, così come desunte dal consuntivo, è destinata al potenziamento dell'Ufficio stesso. Le risorse di cui sopra sono utilizzate per le seguenti attività:

- a) sviluppo e potenziamento delle dotazioni informatiche e dei supporti tecnologici;
- b) perfezionamento dell'attività di accertamento mediante collegamenti con archivi informatici, interni ed esterni all'Ente, ed eventuali azioni di controllo sul territorio, anche avvalendosi di collaborazioni esterne.



ART. 14

Rimborsi

Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta decisione definitiva. Sull'istanza di rimborso, il Comune procede entro 180 giorni dalla data di presentazione al protocollo generale.

Sulle somme rimborsate spettano gli interessi legali dalla data del pagamento.

E' comunque riconosciuto il diritto al rimborso anche oltre il citato termine e fino a prescrizione decennale, nel caso in cui l'imposta sia erroneamente stata versata a questo Comune per immobili ubicati in Comune diverso a fronte di azioni di accertamento o di recupero da parte del comune soggetto attivo del tributo.

ART. 15

Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree.

Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera f), del D.Lgs. 446/97, si stabilisce per le aree divenute inedificabili *la sospensione dal pagamento dell'imposta dalla data di definitiva adozione delle varianti al piano regolatore urbanistico* e il rimborso dell'imposta versata sul valore determinato ai sensi del comma 5 dell'art. 5 del D.Lgs. 504/92 quali aree fabbricabili alle seguenti condizioni:

- 1) il rimborso suddetto compete per i 5 anni precedenti la data del provvedimento di approvazione definitivo da parte *del Comune* dello strumento urbanistico (o della relativa variante), che modifica la destinazione dell'area e compete per i periodi d'imposta comunque successivi la data del 01.01.1999;
- 2) il diritto al rimborso decorre per le modificazioni intervenute a decorrere dalla data del 01.01.1999;
- 3) ~~(per le aree soggette a vincolo espropriativo il sopraindicato rimborso compete per i 10 anni precedenti la data del provvedimento di approvazione definitiva da parte della Giunta Provinciale dello strumento urbanistico o di sue varianti che eliminano il vincolo urbanistico; il rimborso compete per i periodi d'imposta comunque successivi alla data del 01.01.1999; il diritto a rimborso per le modificazioni intervenute a decorrere dalla data del 01.01.1999.)~~

La domanda di rimborso deve avvenire comunque entro il termine di 3 anni dalla data di approvazione definitiva dello strumento urbanistico da parte della Giunta Provinciale. Condizione indispensabile affinché si abbia diritto al rimborso di imposta è che:

- a) le aree non siano state oggetto di interventi edili o non siano interessate da concessioni e/o autorizzazioni edilizie non ancora decadute;
- b) non risultino in atto azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione dello strumento urbanistico generale o delle relative varianti.

Il rimborso è attivato d'ufficio o a specifica richiesta del soggetto passivo, con accettazione delle condizioni sopra richiamate, secondo le modalità e quant'altro previsto all'art. 13 del D.Lgs. 504/92.

Le somme dovute a titolo di rimborso sono maggiorate degli interessi nella misura legale.



TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

ART. 16

Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 504/92 e successive modificazioni ed ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.

ART. 17

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2009, fatta salva la disposizione contenuta nel comma 1 dell'art. 12 e le disposizioni concernenti gli aspetti gestionali, le quali hanno vigore non appena espletate le formalità di controllo e di pubblicazione previste per i regolamenti dalla vigente normativa e dallo Statuto comunale.

ART. 18

Norme transitorie

A seguito della soppressione, con il precedente art. 9, dell'obbligo di presentazione della denuncia di variazione, le comunicazioni di acquisto, cessazione o comunque di modificazione della soggettività passiva, per quanto riguarda le variazioni intervenute nell'anno 1998, devono essere presentate entro il termine del 30 giugno 1999.





I N D I C E

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del regolamento.....	pag. 2
Art. 2 – Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta	pag. 2
Art. 3 – Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili	pag. 2

TITOLO II ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI

Art. 4 – Esenzioni.....	pag. 5
Art. 5 – Aree fabbricabili utilizzate per attività agro silvo pastorali	pag. 5
Art. 6 – Estensione delle agevolazioni alle pertinenze delle abitazioni principali	pag. 6
Art. 7 – Assimilazioni ad abitazione principale.....	pag. 6
Art. 8 – Riduzione dell'imposta per i fabbricati inagibili o inabitabili	pag. 7

TITOLO III DENUNCE, VERSAMENTI, ACCERTAMENTO, CONTROLLI E RIMBORSI

Art. 9 – Denunce e comunicazioni.....	pag. 8
Art.10 – Modalità di versamento	pag. 9
Art.11 – Differimento dei termini e versamenti rateali dell'imposta	pag. 9
Art.12 – Accertamenti	pag. 10
Art. 12 bis – Rateizzazioni delle somme richieste in sede di liquidazione/accertamento	pag. 10
Art.13 – Attività di controllo	pag. 11
Art.14 – Rimborsi	pag. 12
Art.15 – Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree	pag. 12

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art.16 – Norme di rinvio	pag. 14
Art.17 – Entrata in vigore	pag. 14
Art.18 – Norme transitorie.....	pag. 14